DOMANDE PERVENUTE IN FASE DI APERTURA DEL BANDO
1. UNA TORRE COLOMBAIA DEL 500 IN AREA RURALE MA DEFINITA DAL COMUNE ZONA A EQUIPARABILE AL
CENTRO STORICO COMUNALE PUÒ ESSERE OGGETTO DELLA MISURA?
2. QUANDO È POSSIBILE RICHIEDERE IL 100% DEI FONDI O SOLO 80%?
3. COSA FARE IN PRESENZA DI PROBLEMI CON L'ACCESSO ALL'APPLICATIVO O CON LA TRASMISSIONE DELLA DOMANDA TRAMITE APPLICATIVO?
4. AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA È POSSIBILE OPERARE LA DELEGA A SOGGETTO TERZO PER LA TRASMISSIONE DELLA DOMANDA SU APPLICATIVO? E PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA?
5. E' POSSIBILE SOSTITUIRE NELLA DOMANDA E NEGLI ALLEGATI PROGETTUALI ALLA FIRMA DIGITALE LA FIRMA AUTOGRAFA CON ALLEGATO IL DOCUMENTO DI IDENTITÀ DEL DICHIARANTE?
6. UNA DOMANDA PUÒ RIGUARDARE PIÙ DI UN BENE CUMULANDO LE RICHIESTE DI CONTRIBUTO?
7. E' POSSIBILE CANDIDARE UN BENE DI CUI SI È ENTRATI IN POSSESSO SUCCESSIVAMENTE AL 31/12/2020 PUR AVENDO SOTTOSCRITTO UN PRELIMINARE DI ACQUISTO IN PRECEDENZA ALLA STESSA DATA?
8. IL REQUISITO DELLA PROPRIETÀ O DISPONIBILITÀ D'USO DI UN BENE DA CANDIDARE È RICHIESTO SEMPRE AL 31/12/2020 O QUESTO SI APPLICA SOLO PER ALCUNE TIPOLOGIE DI BENI?
9. QUANDO SI CONFIGURA UN PROGETTO D'AMBITO: SOLO CON BENI CONTERMINI O ANCHE IN ALTRI CASI?
10. PER UN BENE DA CANDIDARE È AMMISSIBILE LA DESTINAZIONE D'USO RESIDENZIALE PRIVATO (NON RICETTIVITÀ TURISTICA)? E IN QUESTO CASO È OBBLIGATORIO L'IMPEGNO ALLA FRUIZIONE PUBBLICA?
11. IN CASO DI VENDITA O DONAZIONE DEL BENE SUCCESSIVAMENTE ALLA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO FINANZIARIO E ALLA REALIZZAZIONE DEI LAVORI, IL SOGGETTO BENEFICIARIO PERDE I BENEFICI ACQUISITI?
12. NEL PROGETTO DI RECUPERO DI UN BENE È POSSIBILE PREVEDERE LA REALIZZAZIONE DI NUOVE VOLUMETRIE CONTIGUE AI VOLUMI DEL BENE PRINCIPALE OGGETTO DI INTERVENTO?
13. NEL PROGETTO DI RECUPERO DI UN BENE E DELLA SUA AREA CIRCOSTANTE, È POSSIBILE REALIZZARE PISCINA, PERGOLATI ALTRE AREE DI PERTINENZA PER OSPITI E VISITATORI?
14. CHE COSA SI INTENDE PER PIANO DI PUBBLICA FRUIZIONE DEL BENE?
15. AVENDO USUFRUITO DEI FONDI DEL PSR 2007/2013 È POSSIBILE PRESENTARE LA DOMANDA O QUESTO FATTO SAREBBE MOTIVO DI ESCLUSIONE?
16. E' NECESSARIO PRESENTARE IL DECRETO DI VINCOLO DELLA SOPRINTENDENZA?
17. COSA SI INTENDE PER CLASSIFICABILITÀ DEL BENE AI SENSI DELLA DGR N. 420/2007 E S.M. E I.?

VALORIZZAZIONE LA TOTALE DEMOLIZIONI	POSSIBILE PROPORRE COME INTERVENTO DI RECUPERO E E LA INTEGRALE RICOSTRUZIONE DEL BENE RISPETTANDO OVE POSSIBILE RIGINARIE?
19. COME SI INDIVIDUA IL REGIME DE M	INIMIS COME RICHIESTO AL PUNTO E DELL'ALLEGATO A) DELL'AVVISO? 7
VINCOLATA, CONTIGUI L'UNO CON L'ALTRO PRESENTA UNA DOMANDA DI FINANZIAME ESPOSTO, IL SOGGETTO A PRESENTA UNA I	ETTO D'AMBITO RELATIVO A TRE BENI CHE INSISTONO NELLA STESSA AREA D, COINTESTATI A TRE SOGGETTI PRIVATI, DOVE CIASCUN SOGGETTO ENTO PER I TRE DISTINTI BENI? A TITOLO DI CHIARIMENTO DEL QUESITO DOMANDA PER IL BENE A, IL SOGGETTO B PRESENTA UNA DOMANDA PER L'DOMANDA PER IL BENE C
BANDO PNRR M1C3 IN PUNTO DI QUALIFIC DOMANDA DI FINANZIAMENTO FOSSE PRE SOGGETTO GIURIDICO Y IN STATO DI LIQUI	ENTE A RICHIEDERE UN CHIARIMENTO IN ORDINE ALL'ART. 4 COMMA 6 DEL CAZIONE DI " IMPRESA IN DIFFICOLTÀ". NELLO SPECIFICO: QUALORA LA SENTATA DAL SOGGETTO GIURIDICO X, PARTECIPATO AL 90% DA ALTRO DAZIONE VOLONTARIA, IL SOGGETTO GIURIDICO X PUÒ ESSERE IRIO AMMISSIBILE AI SENSI DEL BANDO IN OGGETTO?8
DEL RECUPERO DI UN MULINO STORICO DI DICEMBRE 2020, MA REGISTRATO SOLO NI GIORNO 15 GENNAIO 2021. POSSIAMO CO	ITÀ DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CHE SI OCCUPA DA TEMPO SPONE DI CONTRATTO DI AFFITTO DATATO/FIRMATO IN DATA 20 EL MESE DI GENNAIO 2021, CON DATA DI DECORRENZA AFFITTO DAL NSIDERARLO VALIDO AI FINI DELL'ART.4 PER PRESENTARE A NOME NZIAMENTO?8
	TTO, PREVISTA IN 8+8 ANNI, RISPONDE AI REQUISITI RICHIESTI DAL
24. E' OBBLIGATORIA LA PRESENTAZION	E DELL'ALLEGATO E?9
	E VA PRESENTATA CONTESTUALMENTE AGLI ALLEGATI DEL PRESENTE
DOMANDE PERVENUTE DURANTE IL WEBINAR	DEL 25 MAGGIO 20239
26. NEL PIANO DI ARCHIVIO NON ANDAV	/A MESSI ANCHE ID PRIMA DEL NUMERO 01,02ECC?9
27. ALL'INTERNO DELLA PIATTAFORMA A	A CHE SERVIZIO DOBBIAMO ACCEDERE? GRAZIE9
28. SCUSATE DEVO SCAPPARE GRAZIE M	ILLE SPERO MANDATE UNA REGISTRAZIONE O LE SLIDE!9
	LE FOSSE NECESSARIO A FINI DELL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO? AD ITE AD UNITÀ XY?9
30. QUINDI NON È POSSIBILE ACCEDERE	ANCHE AI BENEFICI DEL SISMABONUS?
PARERE DELLA SOPRINTENDENZA ENTRO T	TO PROPOSTO UN INIZIO LAVORI PARZIALE SE NON FOSSE ARRIVATO IL EMPI CONGRUI. IN CHE MODO POSSIAMO COMUNICARE L'INIZIO LAVORI

32. POSSIAMO SOFFERMARCI SULL'ALL. 18 E SUI PREVENTIVI? NEL CASO DEL TECNICO CHE GIÀ ERA STATO INCARICATO FIN DALL'INIZIO, OCCORRONO ANCHE ALTRI PREVENTIVI DI ALTRI TECNICI? E SE NON RISPONDONO ALLA RICHIESTA DI PREVENTIVO?
33. SE NON CI SONO I PREZZI NECESSARI NEL PREZZARIO UMBRO, SI POSSONO FARE NP O SI DEVE NECESSARIAMENTE CERCARE IN ALTRI EP DI ALTRE REGIONI? PER LAVORI PARTICOLARI (RESTAURO DI OPERE D'ARTE AD ESEMPIO COME SI DEVE PROCEDERE?)
34. SE HO BEN RECEPITO AL DI SOTTO DEI 150 MILA NON C'È BISOGNO DI NESSUN TIPO DI INDAGINE DI MERCATO PER FARE AFFIDAMENTO LAVORI E PROGETTAZIONE. NEL VADEMECUM DELLA REGIONE LAZIO SUL PNRR MI SEMBRAVA DI AVER LETTO CHE COMUNQUE BISOGNAVA EFFETTUARE UN INVITO A 3 IMPRESE E RICHIEDERE 3 PREVENTIVI
35. CHIEDO CHIARIMENTI IN RIFERIMENTO AL PREZZARIO - È SOLO QUELLO DELLA REGIONE UMBRIA? SI POSSONO PRENDERE PREZZI DA ALTRI PREZZARI (TIPO IL CRATERE) O DEVONO ESSERE FATTI SEMPRE NP CON ANALISI?
36. NEL CASO L'IMPRESA FACCIA UN RIBASSO RISPETTO AL CME, LA DIFFERENZA VA GESTITA NELLE ECONOMIE E CONTABILIZZATA A FINE LAVORI O VA RIFATTO UN QUADRO ECONOMICO ABBASSANDO L'IMPORTO COSI COME DA PREVENTIVO DELL'IMPRESA?
37. DOMANDA: SI PUÒ FARE L'ANTICIPO CON FIDEJUSSIONE PER IL 40% E POI MAGARI A LAVORI COMPLETATI PER IL 60/70/80% FARE ANCHE IL SAL
38. MI SONO ASSENTATO PER UN ATTIMO, NON HO CAPITO BENE SE LA FIDEJUSSIONE VA FATTA SUL TOTALE E NON SUL 40% DI ANTICIPO GRAZIE
SINTESI DEI QUESITI PERVENUTI VIA MAIL DI UTILITÀ GENERALE
39. IN CASO DI DICHIARAZIONE DI INTERESSE CULTURALE INTERVENUTA DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA MA PRIMA DEL TERMINE DEL 30.06.2023 PUÒ LA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA INNALZARE IL CONTRIBUTO AL 100%, FERMA RESTANDO LA SOGLIA MASSIMA DI 150.000,00 EURO?
40. PER UN IMMOBILE VINCOLATO, SIA COME BENE CULTURALE SIA PERCHÉ RICADE IN ZONE VINCOLATE PAESAGGISTICAMENTE, BISOGNA ASPETTARE LE AUTORIZZAZIONI DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PRIMA DI DARE L'EFFETTIVO INIZIO DEI LAVORI. COSA SUCCEDE SE ENTRO IL 30 GIUGNO NON SI OTTIENE L'AUTORIZZAZIONE E NON SI POTRANNO AVVIARE I LAVORI? SI PUÒ DARE L'AVVIO DEI LAVORI ANCHE SOLO PARZIALMENTE (ES. ORGANIZZAZIONE CANTIERE E LAVORI PREPARATORI) IN MODO DA NON PERDERE IL FINANZIAMENTO?
41. PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI È OBBLIGATORIO AVVALERSI DI IMPRESE IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE SOA? 12
42. ESSENDO TITOLARE DI AZIENDA POSSO RICHIEDERE DI FATTURARE GLI IMPORTI NON COPERTI DA FINANZIAMENTO A NOME DELL'AZIENDA?
43. L'ALLEGATO 9 DELL'ATTO D'OBBLIGHI DA CHI DEVE ESSERE COMPILATO?
44. IN OTTEMPERANZA A QUANTO RICHIESTO DAL BANDO, SONO STATE ESAMINATE LE SCHEDE COMPROVANTI DE PRINCIPI DSNH, IN CONSIDERAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DEL PROGETTO "INTERVENTO DI PROTEZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - PAESAGGISTICA DELLO SPAZIO APERTO DI PERTINENZA DI UN INSEDIAMENTO RURALE", SI RITIENE CHE LE SCHEDE 2,5,12,19,20,27 NON SIANO DA COMPILARE IN QUANTO NON

SONO PREVISTI NEL PROGETTO INTERVENTI/LAVORI RICONDUCIBILI ALLE VOCI CONTEMPLATE	

Domande pervenute in fase di apertura del bando

1. Una Torre colombaia del 500 in area rurale ma definita dal Comune zona A equiparabile al centro storico comunale può essere oggetto della misura?

Come stabilito dal Ministero della Cultura, amministrazione titolare dell'intervento PNRR relativo al presente avviso, non sono ammissibili le operazioni riguardanti beni localizzati nei centri abitati.

Il comma 2 dell'art.2 dell'avviso precisa che i centri abitati sono quelli definiti dall'ISTAT (censimento 2011), prescindono, pertanto, dalla zona urbanistica individuata dallo strumento di pianificazione comunale.

Al fine di una rapida localizzazione è stato predisposto uno strumento di consultazione implementato nel sistema informativo territoriale regionale all'indirizzo https://siat.regione.umbria.it/benipaesaggistici per la consultazione dello stesso è necessario accedere al widget "cartografia di base".

Si fa presente che le perimetrazioni delle aree di cui agli art. 136 e 142 del Dlgs 42/2004 riportate nel "WebGIS regionale Beni paesaggistici" (https://siat.regione.umbria.it/benipaesaggistici/), come specificato nelle condizioni di utilizzo, hanno solo carattere ricognitivo e non giuridico.

Si evidenzia inoltre che la base catastale su cui si può effettuare la ricerca on line è aggiornata all'anno 2013.

2. Quando è possibile richiedere il 100% dei fondi o solo 80%?

L'art. 3 del bando definisce la dotazione finanziaria e il comma 2 recita: Il contributo è concesso, fino ad un massimo di 150.000,00 euro come forma di cofinanziamento per un'aliquota del 80%. Il contributo è portato al 100% se il bene è oggetto di dichiarazione di interesse culturale, fermo restando la soglia massima di 150.000,00 euro

3. Cosa fare in presenza di problemi con l'accesso all'applicativo o con la trasmissione della domanda tramite applicativo?

L'applicativo predisposto da Cassa Depositi e Presiti per la presentazione delle domande è accessibile attraverso il portale https://portale-paesaggirurali.cdp.it.

La Regione ha provveduto a pubblicare nella pagina web dedicata all'Avviso le linee guida per il funzionamento dell'applicativo "Indicazioni operative sull'applicativo CDP". In caso di problemi riscontrati nelle procedure di accreditamento, caricamento, compilazione e trasmissione si prega di:

- in prima battuta scrivere una mail a: bando.architettura@cdp.it;
- in seconda battuta chiamare il numero verde 800.020.030 e seguire le istruzioni vocali date dal risponditore automatico (per il Fondo Architettura Rurale occorre digitare il tasto 3) dalle ore 9,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì.
 - 4. Ai fini della presentazione della domanda è possibile operare la delega a soggetto terzo per la trasmissione della domanda su applicativo? E per la presentazione della domanda?

Si chiarisce che ai fini del presente Avviso un soggetto può candidare una ed una sola domanda, nel senso che questa è intestata a lui, che rimane in caso di ammissione a finanziamento, l'unico Soggetto Beneficiario. Il singolo proprietario che voglia avvalersi di un soggetto delegato (ad esempio un parente di proprietario molto anziano o di proprietario fisicamente impossibilitato a seguire le operazioni di candidatura) deve procedere con apposita delega con procura speciale, cioè un atto giuridico con cui il rappresentato conferisce il potere di compiere specifici atti giuridici nel suo interesse al rappresentante, e la procura deve essere autenticata da notaio ovvero da un pubblico ufficiale del Comune di riferimento. Il soggetto delegato a presentare per conto del proprietario o titolare del bene riceve delega solo ai fini della presentazione della domanda e in nessun caso si configurerà in futuro come Soggetto Beneficiario. Ai soli fini della trasmissione della domanda su applicativo CDP il soggetto proponente (sia esso il titolare ovvero suo delegato) può avvalersi di professionista terzo, il quale si accrediterà ed opererà dichiarando le specifiche del soggetto che gli ha conferito mandato alla trasmissione su applicativo.

5. E' possibile sostituire nella domanda e negli allegati progettuali alla firma digitale la firma autografa con allegato il documento di identità del dichiarante?

No, l'Avviso prevede a pena di esclusione che il soggetto proponente (sia esso il titolare ovvero suo delegato – si veda FAQ n. 4) firmi ogni atto per il quale è richiesta la sottoscrizione con propria firma digitale.

6. Una domanda può riguardare più di un bene cumulando le richieste di contributo?

No, l'Avviso prevede che un soggetto proponente possa candidare una sola domanda di finanziamento per un massimale di 150.000,00 euro ma, in una stessa domanda, possono essere previsti interventi su più beni, purché

insistenti nella medesima area e strettamente collegati tra loro, oltre che tutti di proprietà dello stesso soggetto: ad esempio una casa colonica con antistante pozzo o edicola votiva, una chiesetta rurale con antistante muretto a secco, ecc.....

7. E' possibile candidare un bene di cui si è entrati in possesso successivamente al 31/12/2020 pur avendo sottoscritto un preliminare di acquisto in precedenza alla stessa data?

Il preliminare di acquisto non costituisce titolo di proprietà. Nel caso in cui nel medesimo preliminare si sia disposta una data utile per la consegna del bene alla disponibilità dell'acquirente, pur nelle more di definire il rogito di compravendita, il preliminare di acquisto deve avere data certa, cioè essere stato oggetto di registrazione ovvero essere stato firmato digitalmente o ancora oggetto di deposito in un ufficio pubblico con timbro di ricezione o ancora avere apposta una marca da bollo.

8. Il requisito della proprietà o disponibilità d'uso di un bene da candidare è richiesto sempre al 31/12/2020 o questo si applica solo per alcune tipologie di beni?

Chiunque si candidi e per qualunque bene, deve poter dimostrare di averne piena disponibilità ad una data antecedente al 31/12/2020 e di averla ancora e per un numero di anni congruo alla copertura del periodo di realizzazione dei lavori oltre ai 5 anni successivi di mantenimento del vincolo di destinazione.

9. Quando si configura un progetto d'ambito: solo con beni contermini o anche in altri casi?

Un progetto d'ambito è un progetto presentato unitariamente, cioè che aggreghi più di una domanda, ciascuna per un distinto bene e ciascuna presentata da un diverso proprietario, possessore o detentore a vario titolo, con riferimento a un complesso di 2 o più beni che insistono su aree contermini o non significativamente distanti, e che siano coevi e funzionalmente o tematicamente connessi, allo scopo di massimizzare gli effetti in termini di riqualificazione paesaggistica e di valorizzazione culturale della medesima area di riferimento. In caso di progetto d'ambito la unitarietà sta nel fatto che ciascuna domanda ha vita a sé, e tutte le domande insieme devono indicare di concorrere a un progetto d'ambito, descritto nella relazione descrittiva dell'intervento.

10. Per un bene da candidare è ammissibile la destinazione d'uso residenziale privato (non ricettività turistica)? E in questo caso è obbligatorio l'impegno alla fruizione pubblica?

Come recita l'art. 1 dell'Avviso pubblico gli interventi di tutela e valorizzazione dei paesaggi rurali storici, potranno interessare immobili appartenenti alle tipologie di architettura rurale, per i quali sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale con DM ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii. ovvero che abbiano più di 70 anni e siano censiti o classificati dagli strumenti comunali di pianificazione territoriale e urbanistica, ma anche gli spazi aperti di pertinenza degli insediamenti rurali e aree produttive agro-silvo-pastorali che si caratterizzano come componenti tipiche dei tradizionali. purchè non destinati esclusivamente Gli interventi potranno, altresì, essere finalizzati alla realizzazione e allestimento di spazi da destinare a piccoli servizi culturali, sociali, educativi, turistici (escluso l'uso ricettivo), per l'educazione ambientale e la conoscenza del territorio, profilo multifunzionale delle aziende al L'Avviso, dunque, non esclude né la finalità produttiva (es. trasformazione prodotti agricoli, produzioni enogastronomiche, lavorazioni dell'artigianato rurale, ecc..), evidentemente compatibile con le caratteristiche del paesaggio rurale in cui si interviene, né la residenzialità privata (non ricettività extralberghiera), purché queste non siano esclusive e preclusive di una fruizione pubblica e di attività di conoscenza e valorizzazione di quegli stessi beni recuperati e rifunzionalizzati. Quest'ultima andrà sempre attestata compilando l'apposito file della "Relazione sulla fruizione pubblica" e documentando i concreti impegni, ad esempio con accordi di collaborazione con organizzazioni culturali, sociali, ambientali per la realizzazione programmata di visite guidate, iniziative di turismo esperienziale, di fruizione didattica, ecc...

11. In caso di vendita o donazione del bene successivamente alla concessione del contributo finanziario e alla realizzazione dei lavori, il soggetto beneficiario perde i benefici acquisiti?

I vincoli a mantenere la destinazione d'uso ed ogni altro requisito dichiarato in fase di domanda devono permanere per almeno 5 anni oltre la conclusione dell'intervento medesimo. La proprietà è uno di questi requisiti, quindi l'eventuale cessione del bene ad un soggetto terzo determinerebbe la perdita del finanziamento concesso, con conseguente provvedimento di revoca. Deve intendersi escluso il caso di successione per decesso del proprietario.

12. Nel progetto di recupero di un bene è possibile prevedere la realizzazione di nuove volumetrie contigue ai volumi del bene principale oggetto di intervento?

No, non è prevista la realizzazione di nuove e maggiori volumetrie, salvo che non sia espressamente prescritta la realizzazione di volumi tecnici connessi alla piena accessibilità e fruibilità del bene e dell'area in cui esso insiste (ad

esempio per la realizzazione di un servizio igienico non realizzabile diversamente) nel rispetto degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e le eventuali prescrizioni della Soprintendenza (ove applicabili), nel pieno rispetto dell'impianto tipologico del bene, dei materiali, e delle tradizioni costruttive locali.

13. Nel progetto di recupero di un bene e della sua area circostante, è possibile realizzare piscina, pergolati altre aree di pertinenza per ospiti e visitatori?

No, è sempre esclusa la realizzazione di componenti aggiuntive rispetto alla configurazione preesistente dell'area, a meno che non si tratti di strutture tecnicamente amovibili e strettamente funzionali agli usi cui sarebbe destinato il bene (a puro titolo esemplificativo aule didattiche e spazi per laboratori o spazi espositivi) e realizzate secondo standard compatibili con le prescrizioni delle normative urbanistiche vigenti e le eventuali prescrizioni della Soprintendenza (ove applicabili).

14. Che cosa si intende per piano di pubblica fruizione del bene?

Un piano per la fruizione pubblica è necessario per attestare la piena valorizzazione dell'immobile oggetto dell'intervento e tuttavia non deve essere esclusivo o assorbente rispetto all'uso privato dell'immobile o addirittura all'uso produttivo.

Un piano di visite guidate, piuttosto che di giornate dedicate al turismo rurale, al turismo esperienziale o all'educazione ambientale, in collaborazione con una organizzazione del territorio (solo per fare alcuni esempi) sarà sufficiente per assolvere al vincolo, purchè supportato da un impegno concreto, cioè la definizione di una collaborazione privato-privato ovvero di un patto di sussidiarietà ovvero di una concessione in uso per alcuni periodi dell'anno e la previsione di spese specifiche nell'ambito del progetto per allestimenti e dotazioni funzionali alla fruizione accessibile e di qualità del bene stesso.

La durata di un piano di fruizione pubblica non può essere inferiore a 5 anni.

15. Avendo usufruito dei fondi del PSR 2007/2013 è possibile presentare la domanda o questo fatto sarebbe motivo di esclusione?

Si. L'articolo 3, comma 6 del bando prevede che "al contributo concesso sulla base del presente Avviso è possibile aggiungere altri finanziamenti pubblici, comunitari, nazionali o regionali, a condizione che tale contributo non copra lo stesso costo, nel rispetto dei vincoli previsti dall'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241."

E' utile ricordare che, secondo quanto previsto dall'articolo 7 comma 4 lettera e) del Bando, non sono in ogni caso ammissibili a finanziamento spese già agevolate per effetto di bonus fiscali attivi.

16. E' necessario presentare il decreto di vincolo della Soprintendenza?

Si. La copia del decreto di vincolo è necessaria per poter ottenere il finanziamento al 100% come previsto dall'art. 3 del bando che definisce la dotazione finanziaria dell'Avviso. Il contributo è concesso, fino ad un massimo di 150.000,00 euro come forma di cofinanziamento per un'aliquota del 80%. Se il bene è oggetto di dichiarazione di interesse culturale il contributo è portato al 100%, fermo restando la soglia massima di 150.000,00 euro.

17. Cosa si intende per classificabilità del bene ai sensi della DGR n. 420/2007 e s.m. e i.?

Per quanto riguarda il criterio relativo alla Qualità del bene e urgenza dell'intervento come descritto all'art. 10 del bando, la classificabilità del bene è richiesta dove non esista una classificazione adottata e approvata negli strumenti urbanistici comunali. Tale dichiarazione di classificabilità non ha valore di formale classificazione ai sensi della DGR n. 420/2007 e s.m. e i., ma meramente conoscitivo ai fini delle valutazioni strettamente connesse al presente Avviso. Qualora il bene oggetto dell'intervento non sia ancora classificato dagli strumenti urbanistici comunali, l'allegato E) dell'Avviso riportante la classificabilità ai sensi della succitata DGR, può essere sottoscritto sia dal tecnico incaricato dal soggetto proponente, sia eventualmente, dal tecnico comunale.

18. In caso di un bene collabente, è possibile proporre come intervento di recupero e valorizzazione la totale demolizione e la integrale ricostruzione del bene rispettando ove possibile le caratteristiche architettoniche originarie?

No, il recupero delle volumetrie preesistenti per realizzare una struttura ex novo non è ammissibile a finanziamento. Al contrario è ammissibile a finanziamento un intervento di messa in sicurezza e di valorizzazione dei ruderi/resti che rimangono visibili, anche ad esempio con apporti tecnologici per favorire visite virtuali dei luoghi e riscoprire gli aspetti originari dei beni.

19. Come si individua il regime de minimis come richiesto al punto e dell'allegato A) dell'Avviso? Il regime de minimis è regolato dagli appositi Regolamenti Europei come indicati nell'allegato citato.

20. E' possibile presentare un progetto d'ambito relativo a tre beni che insistono nella stessa area vincolata, contigui l'uno con l'altro, cointestati a tre soggetti privati, dove ciascun soggetto presenta una domanda di finanziamento per i tre distinti beni? A titolo di chiarimento del quesito esposto, il soggetto A presenta una domanda per il bene A, il soggetto B presenta una domanda per il bene B e il soggetto C presenta una domanda per il bene C.

I tre soggetti possono presentare domanda ciascuno per un singolo bene individuato catastalmente in maniera univoca seppur cointestato a più soggetti e, come previsto dall'art. 4 comma 10 lettera j) dell'avviso, nel caso in cui la proprietà, il possesso, la detenzione, la gestione sia in capo a più soggetti, deve rendere espressa dichiarazione con la quale si impegna a produrre alla Regione Umbria, nel caso di ammissione a contributo, atto notarile di costituzione di mandato con rappresentanza in favore del Soggetto beneficiario, rilasciato dagli altri soggetti aventi titolo, per l'assunzione degli impegni e obblighi derivanti dal predetto atto.

Per i requisiti relativi al "progetto d'ambito" si rimanda alla nella FAQ n° 9.

21. con la presente sono cortesemente a richiedere un chiarimento in ordine all'art. 4 comma 6 del bando PNRR M1C3 in punto di qualificazione di " impresa in difficoltà". Nello specifico: qualora la domanda di finanziamento fosse presentata dal soggetto giuridico X, partecipato al 90% da altro soggetto giuridico Y in stato di liquidazione volontaria, il soggetto giuridico X può essere qualificato come soggetto beneficiario ammissibile ai sensi del bando in oggetto?

In proposito va precisato che, ai sensi del Regolamento Comunitario da Lei citato, è considerata "impresa in difficoltà "un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze: a) nel caso di una società a responsabilità limitata (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per "società a responsabilità limitata" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e, se del caso, il "capitale sociale" comprende eventuali premi di emissione; b) nel caso di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diversa da una PMI costituitasi da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per "società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società" si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE; c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0". Spetta dunque al richiedente il contributo verificare e documentare l'esistenza di tale condizione.

Va peraltro considerato che, ai sensi dell'art. 4, comma 6, dell'Avviso, trova applicazione l'art. 1, paragrafo 6, del Regolamento UE n. 702/2014, il quale prevede specifiche disposizioni di esclusione della regola predetta.

22. Intendiamo partecipare in qualità di Associazione di Promozione Sociale che si occupa da tempo del recupero di un mulino storico dispone di contratto di affitto datato/firmato in data 20 dicembre 2020, ma registrato solo nel mese di gennaio 2021, con data di decorrenza affitto dal giorno 15 gennaio 2021. Possiamo considerarlo valido ai fini dell'art.4 per presentare a nome dell'associazione la richiesta di finanziamento?

Ai sensi dell'art.1571 del C.C. il contratto di locazione ha natura consensuale, poichè si perfeziona nel momento in cui le parti, locatore e conduttore, pongono in essere un valido scambio del consenso in seguito al raggiungimento dell'accordo. Per l'art.1376 sempre del c.c. nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata, la costituzione o il trasferimento di un diritto reale ovvero il trasferimento di un altro diritto, la proprietà o il diritto si trasmettono e si acquistano per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato. Pertanto, poiché la volontà è stata espressa in data 20 dicembre 2020, con la firma del contratto tra le parti, viene soddisfatto il requisito della data del 31dicembre 2020.

23. La durata del contratto di affitto, prevista in 8+8 anni, risponde ai requisiti richiesti dal bando?

Si, considerato che, come riportato all'art.4 comma 10 lettera h), la conclusione dell'intervento deve avvenire entro il 31 dicembre 2025, e che l'art. 5 prevede la destinazione d'uso, così come il titolo di proprietà, possesso o detenzione,

va mantenuta per almeno 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell'operazione finanziata, mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata, il contratto stipulato in data 20 dicembre 2020 con durata 8+8, la scadenza di tale contratto rientra nei termini previsti dall'avviso (dicembre 2025 + 5 anni di vincolo)

24. E' obbligatoria la presentazione dell'allegato E?

La presentazione dell'allegato E diventa obbligatoria qualora il bene oggetto dell'intervento non sia ancora classificato dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi della DGR n. 420/2007 e s.m. e i.. Ne merito si rimanda alla FAQ n° 17.

25. La documentazione progettuale va presentata contestualmente agli allegati del presente bando?

Si, la documentazione da presentare contestualmente alla presentazione della domanda e dei relativi allegati, sono elencati al comma 11 dell'art. 4 dell'Avviso.

Domande pervenute durante il webinar del 25 maggio 2023

26. Nel piano di archivio non andava messo anche ID prima del numero 01,02...ecc?

Si, è importante riportare sempre il numero identificativo (ID) del beneficiario. Al fine di condurre una corretta rendicontazione si invitano i signori beneficiari a consultare le linee guida per la gestione degli interventi e la rendicontazione delle spese sostenute - PNRR architettura rurale - Regione Umbria approvate con D.D. n. 5426 del 20/05/2023, presentate durante il webinar del 25/05/2023 e pubblicate nella pagina web dedicata alla misura PNRR M1C3 raggiungibile da questo link: https://www.regione.umbria.it/paesaggio-urbanistica/pnrr-architettura-rurale.

27. All'interno della piattaforma a che servizio dobbiamo accedere? Grazie

Relativamente alle modalità di utilizzo della piattaforma che la Regione Umbria ha predisposto per la trasmissione della documentazione relativa alla misura oggetto della presente procedura, è stato redatto un manuale d'uso disponibile nella pagina web regionale dedicata alla misura PNRR M1C3 scaricabile da questo link: https://www.regione.umbria.it/documents/18/2337120/lstruzioni+portale+architettura+rurale/534a60bd-a657-41e8-b137-84a6986f2ee0

28. Scusate devo scappare grazie mille spero mandate una registrazione o le slide?

Le slide sono già disponibili nella pagina del sito regionale dedicata alla misura PNRR M1C3 - architettura rurale, raggiungibile dal seguente link:

https://www.regione.umbria.it/paesaggio-urbanistica/pnrr-architettura-rurale

La registrazione non è disponibile.

29. Ma se il cambio uso dell'immobile fosse necessario ai fini dell'attuazione del progetto? Ad esempio passaggio da unità collabente ad unità XY?

Ai fini del riconoscimento del contributo risulta necessario rispettare le condizioni riportate all'art. 5 comma 3 dell'Avviso per la protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU (approvato con D.D n. 3732 del 14/04/2022).

La destinazione d'uso, così come il titolo di proprietà, possesso o detenzione, va mantenuta per almeno 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile dell'operazione finanziata, mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata.

Tali condizioni sono ribadite all'art. 3 dell'atto d'obblighi, dove si legge che il soggetto beneficiario si impegna:

a rendere disponibile alla pubblica fruizione il bene o i beni oggetto di intervento secondo l'impegno assunto in sede di proposta e per il tempo stabilito in numero minimo di 5 anni dalla conclusione dell'operazione. Per i beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. n. 42/2004 le modalità di visita dovranno essere concordate tra il proprietario/gestore/detentore e la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio dell'Umbria.

Relativamente alla destinazione d'uso catastale si specifica che la FAQ n. 18 dava indicazioni precise rispetto alla possibilità di intervento su beni collabenti. Tuttavia nella domanda relativa alla FAQ sopra riportata, si faceva puntuale richiesta di intervenire con "demolizione e ricostruzione" con o senza ampliamento e/o costruzione di nuove volumetrie.

Pertanto, nel caso in cui l'intervento non preveda "demolizione e ricostruzione", ampliamenti, costruzione di nuove volumetrie o nuove costruzioni, bensì ricorra il caso di interventi di messa in sicurezza dell'immobile finalizzata a garantire le condizioni di fruibilità, si ritiene che la variazione sopra indicata non sarà motivo ostativo al riconoscimento del contributo e la destinazione d'uso funzionale da mantenere è quella di progetto.

30. Quindi non è possibile accedere anche ai benefici del sismabonus?

Non è consentito il doppio finanziamento mentre il cumulo sì.

Il <u>divieto di doppio finanziamento</u>, espressamente previsto dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche, anche di diversa natura e titolarità. Con riferimento alle operazioni PNRR si faccia riferimento alla Circolare MEF n. 33 del 31/12/2021. Per evitare un doppio finanziamento delle medesime spese tutti i documenti giustificativi di spesa e di pagamento (gli originali o gli altri eventuali formati previsti dalla normativa vigente) devono rispettare la normativa di riferimento in termini di "annullamento" della spesa tramite un timbro recante i dati minimi essenziali quali l'ID domanda, il CUP e la denominazione della misura agevolativa o, nel caso di documenti giustificativi digitali, indicare nell'intestazione i dati medesimi minimi essenziali.

Il concetto di <u>cumulo</u>, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. Tale fattispecie è prevista e consentita nell'ambito del PNRR dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241 che recita: "il sostegno fornito nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza si aggiunge al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione". E' pertanto prevista la possibilità di cumulare all'interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti "a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo" (divieto di doppio finanziamento). In tal senso per una medesima lavorazione non sarà possibile frazionare la fornitura e imputare le rispettive fatture in parte su un bonus fiscale o su una forma di sostegno pubblico e in parte sul contributo finanziario concesso a valere sul PNRR – M1.C3 – Inv. 2.2 "Architettura rurale".

Si veda a tal proposito il capitolo 4 delle linee guida per la gestione degli interventi e la rendicontazione delle spese sostenute - PNRR architettura rurale - Regione Umbria approvate con D.D. n. 5426 del 20/05/2023.

31. Nel precedente webinar, era stato proposto un inizio lavori parziale se non fosse arrivato il parere della soprintendenza entro tempi congrui. In che modo possiamo comunicare l'inizio lavori parziale?

Per la comunicazione di inizio lavori, si faccia riferimento all'Allegato 18 e a quanto riportato nelle linee guida per la gestione degli interventi e la rendicontazione delle spese sostenute - PNRR architettura rurale - Regione Umbria approvate con D.D. n. 5426 del 20/05/2023.

Per completezza si ribadisce che all'art. 3 dell'Atto d'Obblighi relativo agli obblighi del beneficiario, si legge che il soggetto beneficiario si impegna, tra l'altro, a dare piena attuazione al progetto finanziato così come illustrato nella domanda di finanziamento e relativi allegati, garantendo <u>l'avvio tempestivo</u> dell'intervento (mediante le necessarie comunicazioni di inizio lavori) al massimo entro il 30 giugno 2023; la scadenza del 10 luglio è relativa alla comunicazione d'inizio lavori alla Regione Umbria che dovrà essere fatta secondo le modalità illustrate nelle linee guida con l'uso dei modelli predisposti, compilati dal soggetto beneficiario al fine di dimostrare l'effettivo avvio dei lavori.

Come chiarito anche dal Ministero della Cultura, seguendo la procedura indicata nelle linee guida, con riferimento a quanto richiesto all'Allegato 18 relativo alla Comunicazione di avvio dei lavori, dovranno essere esplicitate le attività che risultino già avviate alla data della stessa, con ciò intendendo, a titolo esemplificativo, l'affidamento degli incarichi di progettazione, la ricognizione di mercato per le forniture di beni e servizi, la formalizzazione delle richieste dei titoli abilitativi sui progetti esecutivi già elaborati, la sottoscrizione dei contratti per l'esecuzione delle opere, il materiale avvio del cantiere dei lavori, ecc... Quindi non deve intendersi solo e in senso stretto l'avvio dei lavori con la consegna del cantiere alla ditta appaltatrice.

Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo in capo al soggetto beneficiario di garantire la conclusione dell'intervento entro il 31 dicembre 2025.

32. Possiamo soffermarci sull'All. 18 e sui preventivi? Nel caso del tecnico che già era stato incaricato fin dall'inizio, occorrono anche altri preventivi di altri tecnici? E se non rispondono alla richiesta di preventivo?

Trattandosi di finanziamento pubblico, è necessario condurre una gestione finanziaria corretta e trasparente, pertanto, il soggetto beneficiario dovrà dimostrare di adottare tutte le procedure previste dalla normativa, così come sintetizzato nelle linee guida per la gestione degli interventi e la rendicontazione delle spese sostenute - PNRR architettura rurale - Regione Umbria approvate con D.D. n. 5426 del 20/05/2023, presentate durante il webinar del 25/05/2023 e pubblicate

nella pagina web dedicata alla misura PNRR M1C3, motivando in maniera plausibile le scelte effettuate durante la realizzazione dell'opera finanziata.

33. Se non ci sono i prezzi necessari nel prezzario umbro, si possono fare NP o si deve necessariamente cercare in altri EP di altre regioni? per lavori particolari (restauro di opere d'arte ad esempio.... come si deve procedere?)

Laddove non fossero disponibili voci di prezziario nel Prezzario regionale di riferimento si dovrà procedere con la formulazione di un nuovo prezzo. Trattandosi di finanziamento pubblico è necessario condurre una gestione finanziaria corretta e trasparente, per tale ragione, per la realizzazione delle opere, è necessario fare riferimento ai prezzari regionali e nel caso in cui non fossero disponibile lavorazioni utili a descrivere specifici lavori, si dovrà procedere con la formulazione di "Nuovi Prezzi", sotto la responsabilità del progettista incaricato

34. Se ho ben recepito al di sotto dei 150 mila euro non c'è bisogno di nessun tipo di indagine di mercato per fare affidamento lavori e progettazione. Nel vademecum della Regione Lazio sul PNRR mi sembrava di aver letto che comunque bisognava effettuare un invito a 3 imprese e richiedere 3 preventivi.

Si chiede di fare riferimento alle linee guida per la gestione degli interventi e la rendicontazione delle spese sostenute - PNRR architettura rurale - Regione Umbria approvate con D.D. n. 5426 del 20/05/2023, presentate durante il webinar del 25/05/2023 e pubblicate nella pagina web dedicata, in particolare al capitolo 3, paragrafo 3.2.3 è specificato che i preventivi, nel numero minimo previsto dalla normativa vigente, in analogia a quanto disposto per i contratti pubblici (cfr. nota n°1 delle linee guida).

- 35. Chiedo chiarimenti in riferimento al prezzario è SOLO quello della Regione Umbria? Si possono prendere prezzi da altri prezzari (tipo il cratere) o devono essere fatti SEMPRE NP con analisi? Si rimanda alla FAQ n° 33 relativa ai nuovi prezzi.
- 36. Nel caso l'impresa faccia un ribasso rispetto al CME, la differenza va gestita nelle economie e contabilizzata a fine lavori o va rifatto un quadro economico abbassando l'importo cosi come da preventivo dell'impresa? Il Quadro Economico deve essere aggiornato per rispecchiare le spese necessarie per la realizzazione dell'intervento ammesso a finanziamento secondo le percentuali previste dall'Atto d'Obblighi.

Le cifre riportate nel Quadro Economico (al lordo IVA se non recuperabile) sono quelle effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, e saranno oggetto di rendicontazione, pertanto, se si dovesse configurare una variazione del Quadro Economico (ammissibile solo in diminuzione degli importi), è necessario seguire la procedura indicata al capitolo 8 delle linee guida attuazione e rendicontazione - PNRR architettura rurale - Regione Umbria, utilizzando l'Allegato alle linee guida n. 17 (format unico di variazione progetto) da trasmettere tramite la piattaforma dedicata.

37. Si può fare l'anticipo con fidejussione per il 40% e poi magari a lavori completati per il 60/70/80% fare anche il sal

Il capitolo 12 delle Linee guida illustra le modalità di erogazione del contributo finanziario: il beneficiario può decidere di chiedere un'anticipazione pari al 40% del contributo finanziario concesso, oppure può richiedere una erogazione a SAL pari almeno al 40% del contributo finanziario concesso. Sarà possibile presentare domanda di saldo una volta sostenute spese pari al 100% dell'importo ritenuto ammissibile per la realizzazione dell'intero intervento.

38. Mi sono assentato per un attimo, non ho capito bene se la fidejussione va fatta sul totale e non sul 40% di anticipo grazie

Come specificato nelle linee guida, la polizza fidejussoria dovrà essere stipulata a copertura della quota di contributo richiesta a titolo di anticipazione (oltre gli oneri e le spese previste nel contratto fidejussorio).

Per tale scopo è stato predisposto l'allegato 9 delle linee guida "SCHEMA DI CONTRATTO FIDEIUSSORIO PER L'ANTICIPAZIONE DI CONTRIBUTO DA PARTE DELLA REGIONE UMBRIA" al quale si rimanda per ogni specifica.

Si ricorda che tutta la documentazione e la modulistica predisposta per l'attuazione della misura in oggetto è consultabile e scaricabile dalla pagina del sito regionale dedicato alla misura PNRR M1C3 - architettura rurale, raggiungibile dal seguente link:

https://www.regione.umbria.it/paesaggio-urbanistica/pnrr-architettura-rurale

Sintesi dei quesiti pervenuti via mail di utilità generale

39. In caso di dichiarazione di interesse culturale intervenuta dopo la presentazione della domanda ma prima del termine del 30.06.2023 può la Regione/Provincia Autonoma innalzare il contributo al 100%, ferma restando la soglia massima di 150.000,00 euro?

Per poter beneficiare della copertura totale dei costi il riconoscimento di interesse culturale deve necessariamente sussistere al momento della presentazione della domanda.

40. Per un immobile vincolato, sia come bene culturale sia perché ricade in zone vincolate paesaggisticamente, bisogna aspettare le autorizzazioni della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio prima di dare l'effettivo inizio dei lavori. Cosa succede se entro il 30 giugno non si ottiene l'autorizzazione e non si potranno avviare i lavori? Si può dare l'avvio dei lavori anche solo parzialmente (es. organizzazione cantiere e lavori preparatori) in modo da non perdere il finanziamento?

L'impegno a dare avvio ai lavori entro il 30 giugno 2023 è previsto negli Avvisi pubblici e negli atti d'obbligo sottoscritti dai beneficiari ma non viene specificamente richiesto ai fini del raggiungimento di Milestone o Target.

Alla luce di ciò si è ritenuto che la nozione di inizio lavori possa essere intesa in senso lato, valorizzando anche l'affidamento dell'incarico di progettazione. Per ulteriori dettagli si rimanda a quanto riportato nella FAQ n.31.

41. Per l'esecuzione dei lavori è obbligatorio avvalersi di imprese in possesso di certificazione SOA?

Ai fini della presente procedura gli obblighi del beneficiario, al fine di garantire una corretta gestione del finanziamento pubblico, oltre a tutti quelli riportati all'art. 3 dell'atto d'obblighi sottoscritto, sono limitati alla richiesta dei preventivi in caso di importo lavori superiore a 150.000 € nel numero minimo previsto dalla normativa vigente, in analogia a quanto disposto per i contratti pubblici (cfr. nota n°1 delle linee guida). Per quanto riguarda la certificazione SOA della ditta a cui affidare i lavori tale obbligo potrebbe essere richiesto espressamente da altri enti preposti all'autorizzazione lavori e quindi eventualmente necessaria in base ai lavori da eseguire e del bene oggetto d'intervento.

42. Essendo titolare di azienda posso richiedere di fatturare gli importi non coperti da finanziamento a nome dell'azienda?

Se in fase di presentazione della domanda la sua richiesta è stata formulata come persona fisica tutta la documentazione di progetto e i giustificativi di spesa devono essere intestati al Beneficiario, così come individuato in fase di presentazione dell'istanza e confermata con la sottoscrizione dell'Atto d'Obblighi.

Riguardo la possibilità di utilizzare due differenti nature giuridiche per la fatturazione è assolutamente da escludersi in quanto, come ribadito anche al capitolo 10 delle linee guida, la rendicontazione ha ad oggetto il costo totale ammissibile del progetto di investimento, comprensivo della eventuale quota di cofinanziamento del Beneficiario. Non sono invece oggetto di rendicontazione le spese relative a costi o parti del progetto non ammissibili, i cui oneri rimangono esclusivamente a carico del Beneficiario. Pertanto tutte le fatture dovranno essere intestate al Beneficiario così come individuato in fase di presentazione dell'istanza e confermata con la sottoscrizione dell'atto d'obblighi.

43. L'allegato 9 dell'Atto d'Obblighi da chi deve essere compilato?

Si ricorda che per questo allegato, necessario per fornire delega con procura speciale a Responsabile del Progetto, è richiesta obbligatoriamente l'autenticazione della sottoscrizione dinanzi a pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 21 del DPR 445/2000. In caso di firme autografe, si prega di allegare i documenti di identità in corso di validità di entrambi i firmatari. Si precisa che ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 dpr 445/2000 trattandosi, in questo caso, di delega con procura speciale resa ai fini della riscossione di benefici economici da parte di terzi, risulta necessaria l'autenticazione dinnanzi a pubblico ufficiale dell'allegato 9 in questione:

-nel caso di comproprietà il soggetto beneficiario viene delegato alla gestione del finanziamento anche per conto degli altri aventi diritto sul bene oggetto d'intervento.

-nel caso di delega al referente tecnico a responsabile del progetto viene delegata la gestione del finanziamento da parte di un soggetto diverso dal beneficiario (quindi anche ad esempio la comunicazione del conto dedicato...);

Qualora invece il Soggetto Beneficiario volesse avvalersi del tecnico per le sole attività svolte come tecnico di fiducia e non come responsabile del progetto non è necessario l'invio dell'allegato 9.